

Causa C-73/10 P

Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Concorrenza — Decisione della Commissione relativa ad un procedimento ex art. 81 CE — Ricorso di annullamento — Termine — Ricorso tardivo — Motivi che possono giustificare una deroga ai termini di ricorso — Diritto di adire un giudice — Principi di legalità e di proporzionalità — Impugnazione manifestamente infondata»

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 16 novembre 2010 I - 11538

Massime dell'ordinanza

1. *Procedura — Termini di ricorso — Decadenza — Forza maggiore (Statuto della Corte di giustizia, art. 45)*
2. *Procedura — Termini di ricorso — Decadenza — Errore scusabile — Nozione — Portata [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 101, n. 1, lett. a) e b)]*
3. *Procedura — Termini di ricorso — Decadenza — Ammissibilità alla luce del diritto di ogni persona a un processo equo (Art. 230 CE)*

1. Si può derogare all'applicazione della disciplina dell'Unione in tema di termini procedurali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell'art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, in quanto l'applicazione rigida di tali norme risponde all'esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia.

regolamento di procedura del Tribunale è chiara e non presenta particolari difficoltà interpretative. Così, la circostanza che il superamento del termine di ricorso sia esclusivamente dovuto ad un errore commesso dal difensore della parte ricorrente non può essere considerato quale errore scusabile che consenta di derogare alle disposizioni relative ai termini di ricorso.

(v. punti 42, 45, 57)

(v. punto 41)

2. Nell'ambito della normativa dell'Unione in materia di termini di ricorso, la nozione di errore scusabile, che consente di derogarvi, può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, segnatamente, l'istituzione considerata abbia tenuto un comportamento idoneo, da solo o in misura determinante, a generare una confusione ammissibile in un singolo in buona fede e che abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta ad una persona normalmente accorta. Tale ipotesi non ricorre nel caso di una controversia relativa ad una decisione della Commissione recante imposizione di un'ammenda a norma dell'art. 81 CE e in cui sia stato commesso un errore di computo dei termini di ricorso, atteso che la formulazione dell'art. 101, n. 1, lett. a) e b), del

3. Il principio stabilito dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, vale a dire di garantire a qualsiasi soggetto un equo processo, riconosciuto nell'ordinamento giuridico dell'Unione, non osta a che sia previsto un termine per la proposizione di un'azione giurisdizionale.

Il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non è in alcun modo pregiudicato dall'applicazione rigorosa della normativa dell'Unione riguardante i termini

procedurali, la quale risponde all'esigenza di certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o qualsiasi trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia. Infatti, se è pur vero che il termine di due mesi di cui trattasi costituisce una limitazione al diritto di adire un giudice, tale limitazione non costituisce manifestamente un pregiudizio alla sostanza stessa del diritto, tanto più che le disposizioni relative al computo di detti termini sono chiare e non presentano particolari difficoltà interpretative.

Una deroga a detta disciplina non può essere giustificata dalla circostanza che sono in gioco diritti fondamentali. Infatti, le norme riguardanti i termini di ricorso sono di ordine pubblico e devono essere applicate dal giudice in modo da garantire la certezza del diritto nonché l'uguaglianza dei singoli dinanzi alla legge.

(v. punti 48-50, 56)